



Provincia Autonoma di Trento

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento – via Degasperi 79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. delib. n. 713|2023

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56
CLASSIFICAZIONE: 15.20.2

Il giorno **02/11/2023** nella Sede dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita in Trento, via Degasperi 79, il dott. Mariotti Giuliano, nella sua qualità di

Sostituto del Direttore Generale

nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 725 di data 1 dicembre 2022, esamina l'argomento di cui all'oggetto coadiuvato da:

Direttore Sanitario	Direttore Amministrativo	Direttore per l'Integrazione Socio Sanitaria
Dott. Giuliano Mariotti	Dott.ssa Sara Girardi	Dott.ssa Elena Bravi

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56

La Direttrice del Dipartimento Risorse Umane relaziona quanto segue:

con deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 29/03/2019 l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha adottato il "Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso l'Azienda sanitaria ed anagrafe degli incarichi";

il suddetto regolamento disciplina lo svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti della APSS nel rispetto della disciplina in materia di incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e delle disposizioni contenute nell'art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi dei pubblici dipendenti;

constatato che l'articolo 3-quater del D.L. n. 127/2021, nel testo novellato ex art 13 del D.L. n. 34/2023 (convertito in Legge n. 56/2023) stabilisce che *"Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica"*;

preso atto che la Conferenza Stato-Regioni e delle Provincie Autonome, nella seduta del 12 luglio 2023, ha approvato un documento sull'applicazione di detta disciplina con cui, al fine di individuare le tipologie di attività extra officio esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità, ha delineato gli ambiti delle incompatibilità di cui la fonte normativa dispone l'inapplicabilità e gli adempimenti che devono essere posti in essere dai dipendenti interessati e dalle Aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale;

rilevata la necessità, alla luce delle sopra evidenziate esigenze, di provvedere all'adozione del regolamento sull'applicazione della disciplina in materia di attività sanitaria esercitabile dal personale della professioni sanitarie del comparto sanità ex art L. 43/2006 sulla base delle suddette linee guida;

evidenziato che il Regolamento di cui trattasi, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative:

- definisce l'ambito di applicazione, individua i casi di incompatibilità e di conflitto di interessi e classifica gli incarichi esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità previo rilascio di autorizzazione e gli incarichi non autorizzabili;
- descrive i criteri di valutazione delle richieste e le procedure da seguire per l'inoltro della richiesta di autorizzazione ed il rilascio delle stesse e del conseguente monitoraggio;
- individua le sanzioni previste per il caso di inosservanza degli obblighi previsti;

precisato che tale regolamento integra e non sostituisce il vigente Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed anagrafe degli incarichi, adottato con deliberazione del Direttore Generale, n. 171 del 29/03/2019, che continua a trovare applicazione per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dell'Azienda e, per quelli non attinenti la sfera sanitaria, anche per il personale della professioni sanitarie del comparto sanità ex art L. 43/2006;

evidenziato che il contenuto del suddetto regolamento è stato oggetto di informativa sindacale in data 20 settembre e 24 ottobre 2023;

tutto ciò premesso,

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che con deliberazione n. 725 del 1° dicembre 2022 il Direttore Generale ha nominato proprio sostituto in caso di vacanza, assenza o impedimento, il dott. Giuliano Mariotti, Direttore Sanitario;

Preso atto altresì che il Direttore Generale è assente;

Preso atto della relazione della Direttrice del Dipartimento Risorse Umane e fatte proprie le argomentazioni ivi riportate;

Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per l'integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di direzione (verbale rep. n. 56 di data 02/11/2023);

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento Aziendale sull'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56;
2. di dare atto che tale regolamento costituisce parte integrante del vigente Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed anagrafe degli incarichi, adottato con deliberazione del Direttore Generale, n. 171 del 29/03/2019, che continua a trovare applicazione per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dell'Azienda e, per quelli non attinenti la sfera sanitaria, anche per il personale della professioni sanitarie del comparto sanità ex art L. 43/2006;

3. di dare atto che il Regolamento entra in vigore dal 10 novembre 2023;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
5. di demandare al Servizio Amministrazione del Personale la gestione di quanto previsto dal Regolamento oggetto della presente deliberazione, compreso l'onere di darne capillare informativa a tutte le Parti interessate (pubblicazione sul sito Intranet aziendale e adeguata informazione).

Allegato: regolamento.

Inserita da: Dipartimento Risorse Umane / Sommadossi Daniela

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Sanitario

Mariotti Giuliano

Il Direttore Amministrativo

Girardi Sara

Il Direttore per l'Integrazione
socio sanitaria

Bravi Elena

Il Sostituto del Direttore Generale

Mariotti Giuliano

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

Gherardini Luca

REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITA' ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. 43/2006 DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, CONVERTITO DALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2021, N. 165, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56

Il presente documento regola le attività esterne del personale delle professioni sanitarie del comparto sanità dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento¹ esercitabili ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127² ed è stato sviluppato in coerenza con il contenuto delle Linee guida applicative della norma legislativa in esame, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 12 luglio 2023 al fine di favorire una omogenea e coerente interpretazione e applicazione della stessa disposizione legislativa, ferma restando la possibilità per le aziende ed enti del SSN di effettuare, nell'ambito del quadro delineato, scelte ulteriori in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze locali.

La disciplina trova **applicazione per gli operatori delle professioni sanitarie** di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Si tratta quindi degli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, che siano dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e a tempo determinato, inquadrati nei relativi profili professionali del comparto sanità. Sono quindi **esclusi i dipendenti delle professioni sanitarie inquadrati nell'area contrattuale dirigenziale** della Sanità.

Salvo diverse disposizioni normative, la presente disciplina trova applicazione fino al 31.12.2025.

Oggetto del presente regolamento sono le attività sanitarie per l'esercizio delle quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati sono in possesso di regolare abilitazione.³

Lo svolgimento di attività sanitaria extraistituzionale è effettuabile solo al di fuori dell'orario di lavoro ed in favore di soggetti diversi dalla APSS. Non è pertanto ammesso lo svolgimento di attività professionale "intra moenia".⁴

¹ di seguito APSS

² convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'art. 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56

³ Fino al 31.12.2025 per lo svolgimento di tali attività al personale sanitario del comparto non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

⁴ Rif. "Documento sull'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 3-quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 12 luglio 2023

Inoltre, i dipendenti che, in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale, sia definitivo che temporaneo, non possono svolgere attività sanitaria extraistituzionale. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 56 e segg. Della L. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Lo svolgimento di attività sanitaria extraistituzionale è inoltre preclusa durante i periodi di assenza dal servizio per:

- malattia,
- infortunio,
- maternità/congedo di paternità,
- congedo parentale,
- congedi,
- aspettative,
- permesso retribuito,
- riposo biologico⁵,
- per le prime 4 settimane di ferie annue,
- nonché in caso di fruizione permessi o congedi su base oraria tali da comportare una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro.

1. Attività esercitabili

Le attività esercitabili, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda, sono le attività sanitarie per l'esercizio delle quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati sono in possesso di regolare abilitazione.

Lo svolgimento delle predette attività può configurarsi quale:

- incarichi a favore di altre amministrazioni pubbliche, anche del SSN;
- attività svolte a favore di strutture private, anche accreditate. Con riferimento alle attività svolte a favore dei soggetti privati accreditati, in ambito sanitario e socio-sanitario, con i quali l'azienda abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, si richiama quanto previsto nel successivo punto 2: "Attività a favore di strutture private, anche accreditate", in merito alla valutazione aziendale diretta a verificare l'insussistenza di conflitti di interessi, tenuto conto, nello specifico, del ruolo ricoperto dal dipendente nell'azienda e della tipologia di attività svolta;
- l'instaurazione di rapporti di dipendenza con strutture pubbliche e private, previa valutazione della compatibilità in sede di rilascio dell'autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione per le possibili interferenze con l'organizzazione aziendale;
- l'esercizio di attività libero professionale a favore di singoli utenti.

Per gli incarichi che abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle sanitarie continua a trovare applicazione, anche per il personale delle professioni sanitarie del comparto, la

⁵Rif. art. 47 ccpl 8.8.2000 e ss.mm. e articoli seguenti, art. 83, c. 6 ccpl 11.6.2007 e d. lgs. 66/2003

disciplina ordinaria delle incompatibilità disciplinate dal regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso l'APSS approvato con deliberazione del D.G. n. 171 di data 29.03.2019.

2. Attività a favore di strutture private, anche accreditate

La deroga al regime delle incompatibilità non riguarda le attività che possono configurare un conflitto di interessi, anche potenziale, e, conseguentemente, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97, comma 1, della Costituzione.

L'Azienda pertanto, in sede di valutazione della domanda del dipendente, opererà un'attenta valutazione al fine di verificare l'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, in particolare qualora la stessa riguardi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati, in ambito sanitario e socio-sanitario, con i quali l'azienda abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, tenuto conto, nello specifico, del ruolo ricoperto dal dipendente nell'azienda e della tipologia di attività svolta.

Sussiste, ad esempio, conflitto di interesse nei seguenti casi:

- attività svolta a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di appartenenza svolga funzioni di vigilanza e controllo;
- attività a favore di strutture private che hanno in essere contratti per la fornitura di beni e servizi all'azienda.

L'attività deve essere svolta senza l'utilizzo dei locali, del materiale, delle attrezzature e degli strumenti dell'Azienda.

3. Procedura di autorizzazione

Lo svolgimento delle attività sopra indicate può avvenire solo in seguito al rilascio di specifica autorizzazione da parte della APSS.

La richiesta va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività al Servizio Amministrazione del personale, presentando l'apposito modulo pubblicato nell'area intranet del sito istituzionale dell'azienda reperibile al seguente link.....completo di tutti i dati richiesti, compresa la valutazione del proprio responsabile, e della documentazione necessaria per consentire alla APSS di valutare la compatibilità della prestazione.

La APSS di norma rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ai fini del computo dei 30 giorni, fa fede la data di protocollo della richiesta.

Nel caso di documentazione incompleta la APSS potrà richiedere integrazioni con conseguente sospensione dei termini del rilascio dell'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- i dati anagrafici e identificativi del dipendente (matricola, profilo professionale, struttura di assegnazione, tipologia di rapporto di lavoro – a tempo pieno, part time);
- l'oggetto dell'attività lavorativa che si intende svolgere;
- l'eventuale soggetto pubblico o privato a favore del quale si intende svolgere l'attività lavorativa (denominazione, natura giuridica, sede legale, recapiti telefonici/mail, codice fiscale/partita IVA) e la tipologia contrattuale che si intende utilizzare;
- il periodo, l'impegno orario previsto e il luogo di svolgimento dell'attività;
- l'importo lordo presunto del compenso, con precisazione se inteso a prestazione, settimanale, mensile o complessivo.

Nella domanda il dipendente dovrà dichiarare quanto segue:

1. la propria disponibilità a prestare orario aggiuntivo per l'abbattimento delle liste di attesa e a garantire, in caso di accoglimento della domanda, prioritariamente le esigenze organizzative dell'Azienda, sia ordinarie che straordinarie, nel rispetto della turnistica predisposta e delle ulteriori istanze del responsabile del servizio;
2. di impegnarsi a trasmettere all'Azienda, con cadenza periodica bimestrale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, comprovante il rispetto degli impegni assunti, comunicando inoltre le giornate e gli orari di effettivo svolgimento delle prestazioni ed i compensi percepiti;
3. di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni nelle modalità e negli orari di svolgimento dell'attività;
4. di essere a conoscenza:
 - a) del contenuto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 127/2001, art. 3-quater, delle norme da essa richiamate, e del vigente regolamento aziendale in materia e di accettarne senza riserve le condizioni previste;
 - b) che l'incarico/attività libero professionale non rientra tra i compiti e doveri d'ufficio;
 - c) che l'incarico/attività libero professionale sarà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell'azienda;
 - d) che dall'incarico/attività libero professionale non derivano situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni istituzionali attribuite e il buon andamento dell'attività;
 - e) che l'attività oggetto di autorizzazione non potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità/congedo di paternità, infortuni, congedi, aspettative, permessi retribuiti, riposo biologico e ferie (almeno con riferimento al periodo minimo annuale di quattro settimane di cui all'art. 10 del D.Lgs. 66/2003);
 - f) che l'Azienda potrà svolgere controlli e revocare l'autorizzazione in caso di violazione delle regole e delle condizioni sinteticamente richiamate e stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.

La APSS rilascia l'autorizzazione previa verifica della seguenti condizioni:

- a) che lo svolgimento dell'attività non crei pregiudizio alle esigenze organizzative del servizio - sia ordinarie che straordinarie - che devono essere prioritariamente garantite. Il dirigente delle professioni sanitarie competente per la struttura in cui il dipendente presta la propria attività dovrà dichiarare se l'attività che il dipendente intende effettuare è compatibile con

- l'orario di lavoro e di servizio e non ostacola la programmazione e l'effettuazione dei turni di lavoro e di quelli di pronta disponibilità;
- b) che sia garantito il rispetto la normativa prevista dal D. Lgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro. In particolare, dovrà essere garantito il rispetto della durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, delle giornate di riposo e delle ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro;
 - c) che il Direttore di AOF abbia attestato che lo svolgimento di tale attività non pregiudichi l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della vigente disciplina di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

4. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata dalla APSS avrà valore fino alla scadenza del contratto a tempo determinato o dell'incarico e comunque non oltre il 31.12.2025 (salvo diverse disposizioni).

5. Controlli

L'Azienda potrà svolgere controlli e revocare l'autorizzazione in caso di violazione delle regole e condizioni sinteticamente richiamate e stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6. Diniego dell'autorizzazione, revoca dell'autorizzazione e sanzioni

Eventuali dinieghi allo svolgimento dell'attività sanitaria extra ufficio saranno adeguatamente motivati per iscritto.

L'Azienda con atto motivato può inoltre disporre la revoca dell'autorizzazione qualora si riscontrasse che lo svolgimento dell'attività lavorativa non sia compatibile con le condizioni previste nel presente regolamento e con gli impegni assunti dal dipendente. In particolare, l'autorizzazione può essere revocata ove si riscontri:

- un pregiudizio al preminente interesse aziendale a programmare e disporre la presenza in servizio del dipendente in funzione delle esigenze aziendali, anche con riferimento all'organizzazione del servizio di pronta disponibilità;
- il mancato rispetto degli impegni assunti dal dipendente (ad esempio, quello a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, nonché a svolgere prestazioni a favore dell'azienda in aggiunta all'orario contrattuale di lavoro in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali di riduzione delle liste di attesa);

- il reiterato ritardo di invio rispetto ai termini definiti, omissione o incompletezza della documentazione di attestazione regolarità e rendicontazione dell'attività espletata.

Il dipendente che svolge le attività oggetto del presente regolamento in assenza della necessaria autorizzazione, ferma restando la responsabilità disciplinare, non ha titolo al compenso previsto per la stessa; il compenso deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'APSS per essere destinato ad incremento del fondo di produttività.

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

7. Regime giuridico, fiscale, previdenziale e copertura assicurativa

È cura ed esclusiva responsabilità del dipendente svolgere l'attività lavorativa all'esterno dell'Azienda oggetto dell'autorizzazione aziendale rilasciata ai sensi del presente regolamento nel rispetto delle normative civilistiche, fiscali e previdenziali (a titolo esemplificativo: apertura partita IVA, iscrizione alla cassa professionale di riferimento o alla gestione separata INPS).

È altresì responsabilità del dipendente garantire, a proprio carico, la copertura assicurativa per le attività svolte, sia per danni derivanti da responsabilità civile verso terzi, sia per gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili a tale attività, laddove non provveda il soggetto presso cui la stessa sia eventualmente prestata.

L'Azienda si riserva ogni azione di tutela dell'amministrazione pubblica, anche a titolo risarcitorio, nel caso ne ricorrano gli estremi, ai sensi delle disposizioni vigenti.

8. Altre disposizioni

Il personale che sarà autorizzato allo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento, non avrà titolo al rimborso della quota di iscrizione al relativo Albo professionale, per l'anno solare di svolgimento dell'attività extraprofessionale, in considerazione del venir meno del vincolo di esclusività che costituisce il presupposto contrattuale per il predetto rimborso.

9. Anagrafe degli incarichi dei pubblici dipendenti

Alle attività autorizzate ai sensi del presente regolamento si applicano gli adempimenti previsti dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, e in particolare l'obbligo di comunicazione nel termine di 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione al Dipartimento della Funzione Pubblica con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo.

L'APSS comunica tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, per ciascuno dei dipendenti e, distintamente per ogni incarico conferito e/o autorizzato, i compensi della cui erogazione abbia avuto comunicazione.

10. Disposizioni finali

Le modalità operative di applicazione del presente Regolamento saranno esplicitate in specifica circolare a cura del Servizio amministrazione del personale.

Per ogni aspetto non specificatamente richiamato nel presente regolamento si rimanda al regolamento aziendale in materia di autorizzazione alla svolgimento di attività ed incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso APSS approvato con deliberazione n. 171 dd. 29/03/2019 di cui costituisce parte integrante.